

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 12

30 giugno 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MASELLA

### ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Oggetto consiliare n. 134

## RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si intende istituire presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

La necessità di tale istituzione si è avvertita negli anni recenti, almeno a partire dal 2000, quando le tematiche delle persone sottoposte a misure restrittive, principalmente in carcere, si sono imposte all'attenzione dell'opinione pubblica.

Nella legislazione nazionale vigente i soggetti per i quali sono previsti poteri ispettivi sono principalmente parlamentari e consiglieri regionali, si tratta di andare oltre a questa restrizione e di inserire nuove figure dotate di prerogative di controllo, quale appunto l'Ufficio regionale del garante.

Oggetto dell'attività del garante non saranno solo gli istituti penitenziari, ma ogni luogo in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive, temporanee o permanenti, quali caserme dei C.C. e posti di Polizia, ospedali psichiatrici giudiziari e centri di permanenza temporanea per immigrati irregolari.

Nella seguente proposta di legge l'Ufficio del garante è composto da cinque membri, fra quali un Presidente, eletti dal Consiglio regionale, la permanenza in carica è prevista per cinque anni.

Al fine di poter garantire la miglior funzionalità possibile all'Ufficio del garante, viene istituita a supporto la Consulta regionale per i diritti dei detenuti.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di permanenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nei posti di Polizia, nelle stazioni o caserme dei C.C. e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

3. L'Ufficio del garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

### Art. 2

#### *Costituzione, incompatibilità e revoca*

1. L'Ufficio del garante è organo collegiale composto dal Presidente e da altri quattro membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali responsabilità e rilievo e tra le persone iscritte all'Ordine degli Avvocati da almeno dieci anni. Gli altri quattro membri sono scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche o sociali, avvocati e personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale.

2. L'Ufficio del garante è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell'Ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta.

3. La carica di membro dell'Ufficio del garante è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) amministratore di Ente pubblico, Azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente o impresa che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accer-

tata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

5. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare i membri dell'Ufficio del garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

6. I membri dell'Ufficio del garante che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dell'Ufficio del garante.

### Art. 3

#### *Trattamento economico*

1. Al Presidente e agli altri membri dell'Ufficio del garante è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai membri dell'Ufficio del garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio del garante è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

### Art. 4

#### *Organizzazione e consulta regionale*

1. L'Ufficio del garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita presso il Consiglio regionale.

2. L'Ufficio del garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

3. L'Ufficio del garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

4. È costituita, a supporto dell'Ufficio del garante, la consulta regionale per i diritti dei detenuti.

5. La consulta è costituita da:

- Presidente dell'Ufficio del garante;
- provveditore regionale amministrazione penitenziaria;
- presidente commissione volontariato;
- rappresentanti associazioni dei detenuti;
- rappresentanti associazioni diritti umani;
- rappresentanti sindacali;
- rappresentanti EE.LL.

Per annotazioni

6. La consulta è presieduta dal Presidente dell'Ufficio del garante e si riunisce almeno due volte all'anno.

**Art. 5**  
*Funzioni*

1. L'Ufficio del garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti Amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
- c) si attiva nei confronti dell'Amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza

su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

- e) invita la Commissione consiliare competente ad effettuare una visita nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
- f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. L'Ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la Commissione consiliare competente.

**Art. 6**  
*Relazione annuale*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio del garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale.

2. L'Ufficio del garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.









